

**MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI**

<b>Informazioni di base sulla protezione dei depositi</b>	
I depositi presso BFF Bank S.p.A. sono protetti da:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali <sup>(1)</sup> .
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.  Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 Giornate Lavorative a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.  Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca <sup>(2)</sup> .
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

(2) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).